

## Le novità del modello Iva 2022

di [Devis Nucibella](#)

Publicato il 9 Febbraio 2022

L'agenzia entrate ha **approvato** il **modello di dichiarazione IVA 2022**, da utilizzare per l'anno d'imposta 2021.

La dichiarazione IVA va presentata **tra l'1/2/2022 e il 2/05/2022** (il 30/04/2022 cade di sabato).

Le **principali novità** apportate riguardano il **quadro VE, VF, VX** ed il **quadro VO**, vediamole nel dettaglio.

### Modello Iva 2022

Il modello di dichiarazione annuale **IVA/2022** deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA concernente l'anno d'imposta **2021**.

Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al modello ordinario nei casi specificatamente previsti, il modello **IVA BASE/2022**.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Il modello di dichiarazione IVA ha struttura modulare ed è costituito da:

- il **frontespizio** composto di due facciate;
- un **modulo**, composto di più **quadri** (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VM-VK-VN-VL-VP-VQ -VT-VX-VO-VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.



<b>Informative sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679</b>	Con questo informatore l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati personali e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
<b>Finalità del trattamento</b>	I dati forniti con questo modello vengono trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.
<b>Conferimento dei dati</b>	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter accedere agli altri dati dell'Agenzia in materia di dichiarazione IVA. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati per far integrare le segnalazioni errate, in alcuni casi, può essere richiesto il consenso di chi ha fornito i dati, ad eccezione di quanto altrimenti previsto dalla legge. L'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione, la rettifica o la limitazione del proprio trattamento dei dati personali, nonché di opporsi al proprio trattamento dei dati personali, in base a motivi specifici della situazione di cui è titolare. Il titolare del trattamento è tenuto a valutare l'opposizione, sulla quale può essere richiesto il consenso del titolare, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
<b>Periodo di conservazione dei dati</b>	I dati sono conservati fino al 31 dicembre dell'indicato anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di imposta, salvo il maggior tempo per la definizione di eventuali procedimenti giudiziari e per rispondere a richieste in materia di accesso ai dati.
<b>Categorie di destinatari dei dati personali</b>	I dati dei personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno comunicati a terzi, salvo che in caso di accertamento dei dati IVA, come stabilito in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un organo giudiziario o da un organo di controllo, o quando è necessario il trattamento dei dati personali in relazione alla tutela della vita o della libertà o del rispetto della legge, come previsto in materia di sicurezza e di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
<b>Modalità del trattamento</b>	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per l'elaborazione elettronica e con l'impiego di software di cui sono titolari l'Agenzia delle Entrate, oltre che, in caso di accertamento, da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.



Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65% e 7,95 %, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5% dall'art. 68, co. 1, DL n. 73/2021, per gli animali vivi della specie bovina e suina.

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
<b>DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI</b>  <b>Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)</b>	VE1		,00	2		,00
	VE2		,00	4		,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	6,4		,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	7,3		,00
	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	,00	7,5		,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	8,3		,00
	VE7		,00	8,5		,00
	VE8		,00	8,8		,00
	VE9		,00	9,5		,00

Modifiche del tutto analoghe sono intervenute in relazione alle operazioni passive, nel quadro VF:

- n

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento